

REGOLAMENTO N. 10/96 DEL 6 NOVEMBRE 1996:

L.R. 31.05.1994 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni - art. 35 - Regolamento regionale n. 8 del 27.8.1996 per l'attività di tassidermia ed imbalsamazione, per la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei - Modifica ed integrazione.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato con deliberazione n. 37/23 dell'8 ottobre 1996; LA COMMISSIONE DI CONTROLLO non ha riscontrato vizi di legittimità; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga il seguente regolamento:

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO VI LEGISLATURA Omissis VERBALE n. 37/23 del 8.10.1996 OGGETTO:

L.R. 31.5.1994, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni - art. 35 - Regolamento regionale n. 8 del 27.8.1996 per l'attività di tassidermia ed imbalsamazione, per la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei Modifica ed integrazione. IL CONSIGLIO REGIONALE Udata la seguente relazione della 3a Commissione Consiliare permanente sull'argomento in oggetto:

«Sig. Presidente, Colleghi Consiliari, si propone all'Assemblea il provvedimento di Giunta Regionale n. 2680/C del 19.7.96, riguardante una proposta di integrazione e modifica alla D.G.R.A. 1814/C del 22.5.1996 sul Regolamento regionale per l'attività di tassidermia e imbalsamazione, per la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei ex art. 35 della L.R. 30/94 e successive modifiche ed integrazioni. Omissis DELIBERA di approvare le seguenti modifiche al Regolamento n. 8 del 27.8.1996 - approvato dal Consiglio regionale L 23.7.1996 verbale 34/6, - per l'attività di tassidermia ed imbalsamazione, per la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei:

1) l'art. 2 è così sostituito:

Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 30/1994, le funzioni amministrative in materia di tassidermia ed imbalsamazione sono esercitate dalle Province territorialmente competenti; 2) il comma 5 dell'art. 4 è soppresso. IL PRESIDENTE f.to Illeggibile Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale della Regione». E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data L'Aquila, addì 6 novembre 1996